Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 17 gennaio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana « alla memoria »

Decreto presidenziale 6 luglio 1976
registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1976
registro n. 32 Difesa, foglio n. 89

MEDAGLIA DI BRONZO

BORDONE Carlo Raimondo, nato il 25 luglio 1924 a Torino. — Partigiano di elevate virtù patriottiche si distingueva in numerose azioni di guerriglia per perizia e coraggio. Caduto con tutto il reparto in un'imboscata continuava, con ammirevole calma, a combattere, finchè, sopraffatto, veniva barbaramente trucidato sul posto. — Mulino di Gattea, 30 dicembre 1944.

(319)

Decreto presidenziale 7 agosto 1976
registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1976
registro n. 32 Difesa, foglio n. 86

MEDAGLIA DI BRONZO

NUZZO Salvatore, nato il 23 luglio 1917 a Cutrofiano (Lecce). — Valoroso partigiano, dimostrava in varie azioni particolari capacità di guerrigliero. Nel corso di una pericolosa azione, il cui obiettivo era la distruzione di un magazzino nemico, fronteggiava impavidamente la forte reazione avversaria fino allo estremo sacrificio. — Moretta (Cuneo), 17 agosto 1944.

(321)

Decreto presidenziale 7 agosto 1976
registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1976
registro n. 32 Difesa, foglio n. 83

CROCE

SARTORI Alessandro, nato il 9 ottobre 1923 a Codognè (Treviso). — Partigiano combattente, condotta a termine una missione di sabotaggio contro automezzi nemici in transito su una rotabile, mentre ne reiterava l'azione mediante una successiva posa di mine, rimaneva ferito a morte. Prima di spirare trovava ancora la forza di esortare i compagni alla lotta rammaricandosi di non poterla continuare fino alla liberazione totale della Patria. — Mansuè (Treviso), 16 marzo 1945.

(322)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. **913**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 179, 180, 181, 182, 183, 184, concernenti la scuola di specializzazione in malattie endocrine e metaboliche che muta la denominazione in endocrinologia, annessa alla facoltà di medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in endocrinologia

Art. 179. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in endocrinologia con sede presso l'istituto di clinica medica generale il cui direttore è anche direttore della scuola.

Il corso ha la durata di tre anni.

In nessun caso sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 180. — Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di 7 (sette) per l'intero corso. Nel caso che le domande di iscrizione al primo anno superino il numero compatibile con la disposizione di cui sopra, l'ammissione sarà subordinata all'esito di un concorso per esami. Gli esami, che consisteranno in una prova scritta ed in una orale, si svolgeranno entro il mese di dicembre.

Art. 181. — Gli iscritti hanno l'obbligo di partecipare a tutte le attività didattiche (conferenze, lezioni, esercitazioni, seminari) contemplate nel programma dei corsi, nonchè di prestare servizio presso i reparti di degenza, gli ambulatori ed i laboratori dell'istituto sede della scuola. L'ottemperanza agli obblighi suddetti è indispensabile per ottenere la firma di frequenza a sua volta necessaria per l'ammissione agli esami di profitto. Questi hanno luogo alla fine di ogni anno di corso, il loro superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno di corso successivo.

Art. 182. — All'esame di diploma verranno ammessi coloro che avranno superato gli esami di profitto, concernenti le undici materie di insegnamento obbligatorie ed almeno una scelta fra le facoltative. Esso consisterà nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento endocrinologico concordato con il direttore della scuola all'inizio del secondo anno e depositato presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame.

Art. 183. — Gli iscritti non riconosciuti idonei agli esami di un determinato corso o all'esame di diploma potranno ripresentarsi alle prove dopo un altro anno di frequenza (fuori corso).

Art. 184. — Il piano di studi contempla le seguenti materie di insegnamento:

1° *Anno*:

1) anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
2) fisiologia endocrina;
3) biochimica endocrina;
4) anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale);
5) semeiotica e diagnostica endocrine (biennale).

2° *Anno*:

1) anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale);
2) semeiotica e diagnostica endocrine (biennale);
3) patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale);
4) eredopatologia endocrina.

3° *Anno*:

1) patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale);
2) terapia delle malattie endocrine.

Materie facoltative (annuali):

1) endocrinologia ostetrico-ginecologica;
2) endocrinologia pediatrica;
3) neuroendocrinologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1976
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1976, n. **914**.

Aumento della pianta organica dei sostituti della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *A* allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali;

Riconosciuta la necessità di adeguare alle accresciute esigenze di servizio l'organico dei sostituti della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova aumentandone il numero di due unità;

Rilevato che i due posti necessari possono essere reperiti dall'organico dei magistrati in servizio presso il tribunale di Ivrea e la pretura di Massa;

Visti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nelle sedute del 15 luglio e 5 ottobre 1976;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *A*, annessa alla legge 9 marzo 1971, n. 35, è modificata, per la parte relativa all'ufficio cui si riferisce, come dalla tabella *A* allegata al presente decreto vistata dal Ministro proponente.

Le tabelle *C* e *D* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *B* e *C* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1976

LEONE

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1977
Registro n. 1 *Giustizia, foglio n.* 159

TABELLA *A*

MAGISTRATI DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI.

SEDI	Pubblico ministero	
	Procuratore della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(*Omissis*)		
Genova	1	2

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

TABELLA *B*

MAGISTRATI GIUDICANTI ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDI	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri istruttori	Consiglieri istruttori aggiunti	Giudici
(*Omissis*)					
Ivrea . . .	1	1	—	—	3

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

TABELLA *C*

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale aggiunti giudiziari e uditori in funzioni di pretore
(*Omissis*)		
Massa	1	3

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1976.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo, con gli articoli sopra menzionati, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 3 del decreto medesimo relativo alla nuova composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971, con il quale si è proceduto alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuto che il consiglio di amministrazione predetto è scaduto per compiuto quadriennio e che, pertanto, si rende necessario procedere alla ricostituzione dello stesso;

che, a norma dell'ultimo comma del succitato art. 3, i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti debbono essere designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, mentre i rappresentanti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali di settore più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interpellate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro:

Confederazione nazionale coltivatori diretti;
Alleanza nazionale dei contadini;
Federazione nazionale coloni e mezzadri;
Unione italiana mezzadri e coloni;
Federazione italiana coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
Federazione nazionale sindacati coloni e mezzadri;
Confederazione generale italiana dell'artigianato;
Confederazione nazionale dell'artigianato;
Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane;
Confederazione artigiana sindacati autonomi;
Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;
Unione confederale italiana dei commercianti;
Confederazione generale dell'industria italiana;
Associazione sindacale Intersind;
Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale;
Confederazione italiana della piccola e media industria;
Confederazione generale dell'agricoltura italiana;
Associazione sindacale fra le aziende del credito;
Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici;
Confederazione cooperative italiane;
Lega nazionale delle cooperative e mutue;
Associazione generale delle cooperative italiane;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);
Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);
Unione italiana del lavoro (UIL);
Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);
Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

per i lavoratori autonomi:

Confederazione nazionale coltivatori diretti;
Federazione nazionale coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
Confederazione generale italiana dell'artigianato;
Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana;
Associazione sindacale Intersind;
Confederazione generale dell'agricoltura italiana;
Confederazione nazionale coltivatori diretti;
Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;
Associazione sindacale fra le aziende del credito;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti confederazioni e organizzazioni sindacali, nonchè i risultati delle elezioni dei rappresentanti del personale dello Istituto nazionale della presidenza sociale e le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituito, oltre che dal presidente dell'Istituto, dai seguenti membri:

Forni Arvedo, Bertona Bruno, Bacci Luciano, Morante Maria, Craviotto Giorgio, Invernizzi Valentino, Pagani Antonino e Laghi Ivo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Molinari Antonio, Carducci Elio, Russo Giulio e Lai Guido, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

De Blasio Giuseppe, Ponzi Marcello e Gatti Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio, turismo e attività affini e ausiliarie;

Pullara Giuseppe e Cesare Sergio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito, assicurazione e servizi tributari;

Paretti dott. Orazio, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Gnisci dott. Pietro, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Tosi Giacomo, in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

Turturro Michele, in rappresentanza degli artigiani;

Diotallevi dott. Ezio, in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

Toscani avv. Rosario, Agostini dott. Serafino, Torella dott. Antonio e Vannutelli prof. Cesare, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Cartoni dott. Enrico e Chilanti dott. Pietro, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Sorace dott. Rocco e Galli avv. Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio, turismo e attività affini e ausiliarie;

De Cunto dott. Carlo, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito, assicurazione e servizi tributari;

Paesani dott. Giovanni e Gemelli Michele, in rappresentanza del personale dell'Istituto eletti dal personale medesimo;

Bova dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenore dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gabriele prof. Mariano, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

il commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1976

LEONE

ANSELMI — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1976
Registro n. 11 *Lavoro, foglio n.* 246

(438)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1976.

Autorizzazione alla società « C.G.F. - Consulenza gestioni fiduciarie - Società fiduciaria e di revisione - S.p.a. », in Parma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « C.G.F. - Consulenza gestioni fiduciarie - Società fiduciaria e di revisione - S.p.a. », con sede in Parma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « C.G.F. - Consulenza gestioni fiduciarie - Società fiduciaria e di revisione - S.p.a. », con sede in Parma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(252)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto l'accordo C.E.E.-Romania sul commercio dei prodotti tessili parafato il 10 novembre 1976;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dei prodotti sottoindicati, originari della Romania, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale:

ex 58.01 tappeti a punti annodati ed arrotolati anche confezionati di lana o peli fini, esclusi quelli tessuti su telaio a mano e quelli annodati ed intrecciati a mano;

ex 60.03 calze, calzini e manufatti simili a maglia non elastica né gommata, escluse le calze da donna di fibre tessili sintetiche;

ex 60.04 sottovesti a maglia non elastica né gommata, escluse le calze mutande, i pigiami e le camicie da notte e tutti i prodotti di seta, lino e ramié;

ex 60.05 maglioni, pullovers, giubbotti, giacche e simili, esclusi i prodotti di seta, lino e ramié;

ex 61.01 vestiti completi per uomo e ragazzo diversi da quelli di seta, lino e ramié;

ex 61.01 giacche e giacchette per uomo e ragazzo diverse da quelle di seta, lino e ramié;

ex 61.01 ed ex 61.02 impermeabili, cappotti, soprabiti e simili per uomo, donna, ragazzi e bambini diversi da quelli di seta, lino e ramié;

ex 61.03 camicie e camicette per uomo e ragazzo diverse da quelle di seta, lino e ramié.

Pertanto, il regime previsto per le importazioni delle merci elencate nelle pagine 52, 53, 53-*bis*, 54, 55, 56 e 57 dell'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni, viene modificato come indicato nelle pagine allegate al presente decreto, che sostituiscono le precedenti.

Art. 2.

L'importazione dei prodotti sottoindicati, originari della Romania, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale a partire dal 1° gennaio 1977:

ex 61.01 ed ex 61.02 calzoni e calzoncini per uomo, donna, ragazzi e bambini.

Pertanto, il regime previsto per l'importazione delle merci elencate nelle pagine 55 e 56 dell'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni, viene modificato come indicato nelle pagine allegate al presente decreto.

Art. 3.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale per le importazioni delle merci sottoindicate originarie della Romania, è sospeso:

51.04 tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n. 51.01 e n. 51.02);

53.11 tessuti di lana o di peli fini;

55.05 filati di cotone non preparati per la vendita al minuto;

55.06 filati di cotone preparati per la vendita al minuto;

56.04 fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura;

56.05 filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto;

ex 61.01 st. 210 grembiuli, camiciotti, spolverini, bluse da fuochisti ed altri indumenti da lavoro di cotone per uomo e ragazzo;

ex 61.01 st. 350 indumenti speciali da sport di cotone per uomo e ragazzo;

ex 61.01 st. 970 altri indumenti esterni di cotone per uomo e ragazzo;

ex 61.02 st. 010 manufatti per bambini piccoli (bebés) di cotone;

ex 61.02 st. 210 grembiuli, camiciotti, spolverini ed altri indumenti da lavoro di cotone per donna e ragazza;

ex 61.02 st. 340 st. 350 indumenti speciali da sport di cotone per donna, ragazza e bambini;

ex 61.02 st. 570 vestiti a giacca di cotone per donna, ragazza e bambini;

ex 61.02 st. 670 altri vestiti di cotone per donna, ragazza e bambini;

ex 61.02 st. 770 gonne di cotone per donna, ragazza e bambini;

ex 61.02 st. 870 camicette e bluse di cotone per donna, ragazza e bambini;

ex 61.02 st. 960 st. 980 altri indumenti esterni di cotone per donna, ragazza e bambini diversi dai calzoni, calzoncini e simili;

ex 61.03 st. 350 altre sottovesti (biancheria da dosso) di cotone per uomo e ragazzo;

ex 61.04 st. 150 st. 950 sottovesti (biancheria da dosso) di cotone per donna, ragazza e bambini;

ex 61.05 st. 200 st. 300 fazzoletti da naso e da taschino di cotone;

ex 62.02 st. ex 057 st. ex 170 st. ex 650 st. ex 770 st. ex 855 biancheria da letto, da tavola e da toletta, da servizio e da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento in seta.

Tessuti fatti a mano rientranti nelle v.d. 55.07, 55.08, 55.09.

Pertanto, il regime previsto per l'importazione delle merci elencate nelle pagine 43, 44, 45, 46, 49, 50, 55, 56 e 57 dello annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni, viene modificato come indicato nelle pagine allegate al presente decreto, che sostituiscono le precedenti.

Art. 4.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 dicembre 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
(Segue)	*(Segue)*					
51.01	**B.** filati di fibre tessili artificiali:				A	
	2. acetato (di - e triacetato):					
710	*aa. filati testurizzati*					
	bb. filati non testurizzati:					
	α. semplici:					
731	*a′. non torti o torti fino a 250 giri per m*					
735	*b′. torti a più di 250 giri per m*					
760	*β. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*					
801	*3. cupro*					
805	*4. di altre fibre tessili artificiali*					
51.04	**Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n.ri 51.01 o 51.02):**					
	A. tessuti di fibre tessili sintetiche:				A (3)	A (1) (2)
030	*I. per pneumatici*					
050	*II. contenenti filati elastomeri*					
070	*III. fabbricati con lamette e simili (paglia artificiale), di polietilene o di polipropilene*					
	IV. altri:					
	a. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:					
	1. tessuti graticolati ed altri tessuti radi:					
110	*aa. per tendine*					
	bb. altri:					
130	*α. greggi o imbianchiti*					
150	*β. tinti*					
170	*γ. a colori*					
180	*δ. stampati*					
	2. altri:					
210	*aa. greggi o imbianchiti*					
	bb. tinti:					
230	*α. di larghezza di 57 cm o meno*					
250	*β. altri*					
	cc. a colori:					
260	*α. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm esclusi, pesanti, per m², più di 250 g*					
	β. altri:					
270	*a′. di larghezza superiore a 57 cm fino a 75 cm inclusi*					
280	*b′. non nominati*					
	dd. stampati:					
320	*α. di larghezza di 57 cm o meno*					
340	*β. altri*					
	b. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:					
360	*1. greggi o imbianchiti*					
420	*2. tinti*					
	3. a colori:					
440	*aa. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm esclusi, pesanti, per m², più di 250 g*					
460	*bb. altri*					
480	*4. stampati*					
	B. tessuti di fibre tessili artificiali				A (3)	A (2)
520	*I. per pneumatici*					
540	*II. contenenti filati elastomeri o monofili elastomeri*					
	III. altri:					
	a. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili artificiali					
	1. tessuti graticolati ed altri tessuti radi:					
560	*aa. greggi o imbianchiti*					
580	*bb. tinti*					
620	*cc. a colori*					
640	*dd. stampati*					
(Segue)	*(Segue)*					

(1) Diversi dai tessuti di fibra alcoolpolivinilica solubile per ricami, detti « Solvron ».

(2) Regime sospeso, vedi annesso II

(3) Regime sospeso: soltanto origine Romania.

Voce Doganale o Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE A A1	ZONE A A2	ZONE A A3	ZONE B	ZONE C
1	2	3	4	5	6	7
(*Segue*)	(*Segue*)					
51.04	B. tessuti di fibre tessili artificiali:				A (2)	A (1)
	2. altri:					
660	*aa. greggi o imbianchiti*					
	bb. tinti:					
720	*α. di larghezza di 57 cm o meno*					
740	*β. di larghezza superiore a 135 cm fino a 145 cm inclusi, ad armatura a tela, saia, spigata o satinata*					
760	*γ. altri*					
	cc. a colori:					
820	*α. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm esclusi, pesanti, per m², più di 250 g*					
840	*β. tessuti fabbricati con filati di 2,16 tex o più e di larghezza di 140 cm o più (fodere per materasse)*					
	γ. altri:					
860	*α'. di larghezza superiore a 57 cm fino a 75 cm inclusi*					
880	*b'. non nominati*					
	dd. stampati:					
910	*α. di larghezza di 57 cm o meno*					
920	*β. altri*					
	b. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:					
930	*1. greggi o imbianchiti*					
940	*2. tinti*					
	3. a colori:					
950	*aa. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm esclusi, pesanti, per m², più di 250 g*					
960	*bb. tessuti fabbricati con filati di 2,16 tex o più e di larghezza di 140 cm o più (fodere per materasse)*					
970	*cc. altri*					
980	*4. stampati*					
53.07	**Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto:**					
	A. contenenti almeno 85%, in peso, di lana o di lana, e di peli fini:				A	A (1)
	I. greggi					
010	*a. semplici*					
090	*b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*					
	II. altri					
210	*a. semplici*					
290	*b. ritorti o ritorti su ritorno (câblés)*					
	B. altri				A	A (1)
	I. misti solamente o principalmente con fibre sintetiche discontinue:					
010	*a. greggi*					
090	*b. non nominati*					
	II. altrimenti misti:					
210	*a. greggi*					
290	*b. non nominati*					
53.11	**Tessuti di lana o di peli fini:**					
	A. contenenti almeno 85%, in peso, di queste materie tessili:				A (2)	A
200	*I. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*					
	II. altri:					
	a. di filati di lana cardata, pesanti, per m²:					
310	*1. più di 450 g*					
330	*2. 275 g o più, fino a 450 g inclusi*					
350	*3. meno di 275 g*					
(*Segue*)	(*Segue*)					

(1) Regime sospeso, vedi annesso II.

(2) Regime sospeso: soltanto origine Romania.

Voce Doganale o Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A				
		A1	A2	A3	B	C
1	2	3	4	5	6	7
(Segue) **53.11**	*(Segue)* A. contenenti almeno 45%, in peso, di queste materie tessili:				A (2)	A
	b. di filati di lana pettinata, pesanti, per m²:					
410	*1. più di 375 g*					
430	*2. 200 g o più, fino a 375 g inclusi*					
500	*3. meno di 200 g*					
	B. altri:				A (2)	A
550	*I. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*					
	II. altri:					
450	*a. misti solamente o principalmente con filati di fibre tessili sintetiche o artificiali continue*					
	b. misti solamente o principalmente con filati di fibre tessili sintetiche discontinue:					
	1. di filati di lana cardata, pesanti, per m²:					
610	*aa. più di 450 g*					
630	*bb. 275 g o più, fino a 450 g inclusi*					
650	*cc. meno di 275 g*					
	2. di filati di lana pettinata, pesanti, per m²:					
710	*aa. più di 375 g*					
730	*bb. 200 g o più, fino a 375 g inclusi*					
750	*cc. meno di 200 g*					
	c. non nominati:					
	1. di filati di lana cardata, pesanti, per m²:					
810	*aa. più di 450 g*					
830	*bb. 275 g o più, fino a 450 g inclusi*					
850	*cc. meno di 275 g*					
	2. di filati di lana pettinata, pesanti, per m²:					
920	*aa. più di 375 g*					
950	*bb. 200 g o più, fino a 375 g inclusi*					
970	*cc. meno di 200 g*					
54.05	**Tessuti di lino o di ramiè:**					
	A. contenenti almeno 85%, in peso, di lino o di ramiè: . .				A	
	I. greggi:					
210	*a. pesanti, per m², 400 g o meno*					
250	*b. pesanti, per m², più di 400 g*					
310	*II. imbianchiti*					
391	*III. tinti o a colori*					
395	*IV. stampati*					
	B. contenenti meno di 85%, in peso, di lino o di ramiè: . .				A	
510	*I. greggi*					
550	*II. imbianchiti*					
571	*III. tinti o a colori*					
575	*IV. stampati*					
55.05	**Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:**					
	A. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), apprettati, presentati su cartoncini, rocche e rocchetti, tubetti e supporti simili o in gomitoli, di peso massimo (compreso il supporto) di 900 g:			A (1)	A (2)	
130	*I. greggi*					
190	*II. altri*					
	B. altri:			A (1)	A (2)	
	I. misuranti per kg, in filati semplici, 120.000 m o più:					
	a. presentati in filati semplici:					
210	*1. greggi*					
250	*2. altri*					
	b. altri:					
270	*1. greggi*					
290	*2. non nominati*					
(Segue)	*(Segue)*					

(1) Soltanto origine Brasile e Colombia.

(2) Regime sospeso: soltanto origine Romania.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
(Segue)	*(Segue)*					
55.05	B. altri:			A (4)(6)	A (7)	
	II. non nominati					
	a. presentati in filati semplici, misuranti, per kg:					
	1. 14.000 m o meno:					
330	*aa. greggi*					
350	*bb. imbianchiti*					
370	*cc. altri*					
	2. più di 14.000 m, fino a 40.000 m inclusi:					
410	*aa. greggi*					
450	*bb. altri*					
	3. più di 40.000 m, fino a 80.000 m esclusi:					
460	*aa. greggi*					
480	*bb. altri*					
	4. di 80.000 m inclusi fino a 120.000 m esclusi:					
520	*aa. greggi*					
580	*bb. altri*					
	b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:					
	1. 14.000 m o meno:					
610	*aa. greggi*					
650	*bb. altri*					
	2. più di 14.000 m, fino a 40.000 m inclusi:					
670	*aa. greggi*					
690	*bb. altri*					
	3. più di 40.000 m, fino a 80.000 m esclusi:					
720	*aa. greggi*					
780	*bb. altri*					
	4. di 80.000 m inclusi fino a 120.000 m esclusi:					
920	*aa. greggi*					
980	*bb. altri*					
55.06	**Filati di cotone preparati per la vendita al minuto:**					
100	*A. presentati in tubetti, spole, rocche, rocchetti, e supporti simili*				A (7)	
900	*B. altri*				A (7)	
55.07	**Tessuti di cotone a punto di garza:**					
100	*A. greggi*				A (8)	
900	*B. altri*				A (8)	
55.08	**Tessuti di cotone ricci del tipo spugna:**					
100	*A. greggi*				A (8)	A (3)
300	*B. stampati*				A (8)	A (3)
500	*C. a colori*				A (8)	A (3)
800	*D. altri*				A (8)	A (3)
55.09	**Altri tessuti di cotone:**					
	A. contenenti almeno 85%, in peso, di cotone:			A (a)	A (8)	A (3)
	I. di larghezza inferiore a 85 cm:					
010	*a. greggi*					
020	*b. imbianchiti*					
030	*c. tinti*					
040	*d. a colori*					
050	*e. stampati*					
	II. altri:					
	a. greggi:					
	1. ad armatura a tela, pesanti, per m^2:					
	aa. 130 g o meno:					
110	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*					
	β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi:					
120	*a'. fabbricati con filati misuranti, per kg, in filati semplici, meno di 55.000 m*					
130	*b'. altri*					
140	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*					
(Segue)	*(Segue)*					

(a) = (1) (2) (5).
(1) Soltanto origine Brasile, Colombia, Corea del Sud, Hong Kong, India, Pakistan, Singapore e Taiwan.
(2) Soltanto origine Jugoslavia, regime sospeso.
(3) Regime sospeso, vedi annesso II.
(4) Soltanto origine Brasile e Colombia.
(5) Esclusi i prodotti artigianali tessuti su telaio a mano originari dell'India, del Pakistan, della Colombia e di Singapore.
(6) Esclusi i prodotti originali tessuti su telaio a mano originari della Colombia.
(7) Regime sospeso: soltanto origine Romania.
(8) Regime sospeso: soltanto origine Romania limitatamente ai prodotti tessuti su telaio a mano.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE A A1	A2	A3	B	C
1	2	3	4	5	6	7
(Segue) 55.09	*(Segue)* A. contenenti almeno 85%, in peso, di cotone:			A (a)	A (5)	A (3)
	bb. più di 130 g, fino a 200 g inclusi:					
150	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*					
160	*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*					
170	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*					
190	*cc. più di 200 g*					
	2. altri, pesanti, per m²:					
210	*aa. 200 g o meno*					
290	*bb. più di 200 g*					
	b. imbianchiti:					
	1. ad armatura a tela, pesanti per m²:					
	aa. 130 g o meno:					
310	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*					
330	*β. di larghezza superiore a 115 cm*					
	bb. più di 130 g, fino a 200 g inclusi:					
350	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*					
370	*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*					
380	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*					
390	*cc. più di 200 g*					
	2. altri, pesanti, per m²:					
410	*aa. 200 g o meno*					
490	*bb. più di 200 g*					
	c. tinti:					
	1. ad armatura a tela, pesanti, per m²:					
	aa. 130 g o meno:					
510	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*					
520	*β. di larghezza superiore a 115 cm*					
	bb. più di 130 g, fino a 200 g inclusi:					
530	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*					
540	*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*					
550	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*					
560	*cc. più di 200 g*					
	2. altri, pesanti, per m²:					
570	*aa. 200 g o meno*					
590	*bb. più di 200 g*					
	d. a colori:					
610	*1. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm, fino a 140 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*					
	2. altri, pesanti, per m²:					
630	*aa. 200 g o meno*					
640	*bb. più di 200 g*					
	e. stampati pesanti, per m²:					
650	*1. 130 g o meno*					
660	*2. più di 130 g, fino a 200 g inclusi*					
670	*3. più di 200 g*					
	B. altri:			A (a)	A (5)	A (3)
	I. di larghezza inferiore a 85 cm:					
680	*a. greggi*					
690	*b. stampati*					
710 *(Segue)*	*c. altri* *(Segue)*					

(a) = (1) (2) (4).

(1) Soltanto origine Brasile, Colombia, Corea del Sud, Hong Kong, India, Pakistan, Singapore e Taiwan.

(2) Soltanto origine Jugoslavia; regime sospeso, vedi annesso II.

(3) Regime sospeso, vedi annesso II.

(4) Esclusi i prodotti artigianali tessuti su telaio a mano originari dell'India, del Pakistan, della Colombia e di Singapore.

(5) Esclusi i prodotti tessuti su telaio a mano originari della Romania.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
(*Segue*)	(*Segue*)					
55.09	B. altri:			A (*a*)	A (5)	A (3)
	II. non nominati:					
	a. greggi:					
720	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*					
730	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*					
740	*3. altri*					
	b. imbianchiti:					
760	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*					
770	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*					
780	*3. altri*					
	c. tinti:					
810	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*					
820	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*					
830	*3. altri*					
	d. a colori:					
840	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*					
860	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*					
870	*3. altri*					
	e. stampati:					
920	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*					
930	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*					
970	*3. altri*					
56.01	**Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:**					
	A. di fibre tessili sintetiche:				A	
110	*I. poliammidiche*					
130	*II. poliesteri*					
150	*III. acriliche*					
160	*IV. poliviniliche*					
171	*V. polietileniche*					
175	*VI. polipropileniche*					
180	*VII. altre*					
	B. di fibre tessili artificiali:				A	
210	*I. viscosa*					
230	*II. acetato (di- e triacetato)*					
250	*III. cupro*					
291	*IV. proteiniche*					
295	*V. altre*					
56.02	**Fasci (câblés) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:**					
	A. di fibre tessili sintetiche:				A	
110	*I. poliammidiche*					
130	*II. poliesteri*					
150	*III. acriliche*					
191	*IV. poliviniliche*					
193	*V. polietileniche*					
195	*VI. polipropileniche*					
197	*VII. altre*					
(*Segue*)						

(*a*) = (1) (2) (4).
(1) Soltanto origine Brasile, Colombia, Corea del Sud, Hong Kong, India, Pakistan, Singapore e Taiwan.
(2) Soltanto origine Jugoslavia; regime sospeso, vedi annesso II.
(3) Regime sospeso, vedi annesso II.
(4) Esclusi i prodotti artigianali tessuti su telaio a mano originari dell'India, del Pakistan, della Colombia e di Singapore.
(5) Esclusi i prodotti tessuti su telaio a mano originari della Romania.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A				
		A1	A2	A3	B	C
1	2	3	4	5	6	7
(*Segue*) **56.02**	**B. di fibre tessili artificiali:**				A	
210	***I. viscosa***					
230	***II. acetato (di- e triacetato)***					
250	***III. cupro***					
291	***IV. proteiniche***					
295	***V. altre***					
56.04	**Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:**					
	A. di fibre tessili sintetiche:				A (3)	
110	*I. poliammidiche*					
130	*II. poliesteri*					
150	*III. acriliche*					
160	*IV. poliviniliche*					
171	*V. polietileniche*					
175	*VI. polipropileniche*					
180	*VII. altre*					
	B. di fibre tessili artificiali:				A (3)	
210	*I. viscosa*					
230	*II. acetato (di- e triacetato)*					
250	*III. cupro*					
291	*IV. proteiniche*					
295	*V. altre*					
56.05	**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:**					
	A. di fibre tessili sintetiche:				A (3)	
	I. contenente almeno 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:					
	a. greggi o imbianchiti:					
	1. semplici, misuranti, per kg:					
120	*aa. 14.000 m o meno*			A (1) (2)		
140	*bb. più di 14.000 m*			A (1) (2)		
	2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti per kg, in filati semplici:					
220	*aa. 14.000 m o meno*			A (1) (2)		
240	*bb. più di 14.000 m*			A (1) (2)		
	b. altri:					
	1. semplici, misuranti, per kg:					
310	*aa. 14.000 m o meno*			A (1) (2)		
330	*bb. più di 14.000 m*			A (1) (2)		
	2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:					
350	*aa. 14.000 m o meno*			A (1) (2)		
370	*bb. più di 14.000 m*			A (1) (2)		
	II. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:					
410	*a. misti solamente o principalmente con lana o peli fini*			A (1)		
430	*b. misti solamente o principalmente con cotone*			A (1)		
490	*c. altri*			A (1)		
	B. di fibre tessili artificiali:				A (3)	
	I. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:					
	a. greggi o imbianchiti:					
	1. semplici, misuranti, per kg:					
510	*aa. 14.000 m o meno*					
550 (*Segue*)	*bb. più di 14.000 m* (*Segue*)					

(1) Soltanto origine Taiwan.
(2) Soltanto origine Corea del Sud.
(3) Regime sospeso: soltanto origine Romania.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE A A1	A2	A3	B	C
1	2	3	4	5	6	7
(*Segue*) 56.05	(*Segue*) B. di fibre tessili artificiali:				A (3)	
	2. *ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:*					
610	*aa. 14.000 m o meno*					
650	*bb. più di 14.000 m*					
	b. altri:					
	1. semplici, misuranti, per kg:					
710	*aa. 14.000 m o meno*					
750	*bb. più di 14.000 m*					
	2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:					
810	*aa. 14.000 m o meno*					
850	*bb. più di 14.000 m*					
	II. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:					
910	*a. misti solamente o principalmente con lana o peli fini:*					
950	*b. misti solamente o principalmente con cotone*					
990	*c. altri*					
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:					
	A. di fibre tessili sintetiche:			A (1)	A	A (2)
010	I. tessuti a punto di garza di peso, per m², uguale o superiore a 80 g e inferiore o uguale a 120 g					
	II. altri:					
030	*a. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm esclusi, di peso superiore a 250 g per m²*					
	b. non nominati:					
	1. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:					
041	*aa. greggi*					
045	*bb. imbianchiti*					
050	*cc. stampati*					
070	*dd. tinti*					
080	*ee. a colori*					
	2. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:					
	aa. misti solamente o principalmente con lana o peli fini:					
111	*α. greggi*					
115	*β. imbianchiti*					
130	*γ. stampati*					
140	*δ. tinti*					
160	*ε. a colori*					
	bb. misti solamente o principalmente con cotone:					
171	*α. greggi*					
175	*β. imbianchiti*					
180	*γ. stampati*					
210	*δ. tinti*					
230	*ε. a colori*					
	cc. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue:					
241	*α. greggi*					
245	*β. imbianchiti*					
260	*γ. stampati*					
270	*δ. tinti*					
280	*ε. a colori*					
	dd. altri:					
321	*α. greggi*					
325	*β. imbianchiti*					
330	*γ. stampati*					
340	*δ. tinti*					
360 (*Segue*)	*ε. a colori*					

(1) Soltanto origine Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan.
(2) Regime sospeso.
(3) Regime sospeso: soltanto origine Romania.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
(*Segue*) 57.10	B. di larghezza superiore a 150 cm:			A (2)	A	
	I. greggi:					
610	*a. di larghezza superiore a 150 cm e inferiore o uguale a 230 cm*					
650	*b. di larghezza superiore a 230 cm*					
700	*II. altri*					
ex 58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:					
	A. di lana o peli fini				A (3)	
110	*I. aventi, per metro di catena, 350 file di nodi o meno*					
151	*II. aventi, per metro di catena, più di 350 fino a 500 file di nodi*					
155	*III. aventi, per metro di catena, più di 500 file di nodi*					
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05:					
050	*A. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta . . .*					A
	B. di fibre tessili sintetiche:					A (1)
070	*I. ottenuti per «tufting»*					
110	*II. rigati (épinglés)*					
	III. altri:					
150	*a. velluti a trama*					
180	*b. non nominati*					
	C. di lana o di peli fini:					A (1)
410	*I. rigati (épinglés)*					
	II. altri:					
430	*a. velluti a trama*					
450	*b. altri*					
	D. di cotone:					A (1)
610	*I. rigati (épinglés)*					
	II. altri:					
	a. velluti a trama:					
630	*1. a coste*					
670	*2. altri*					
690	*b. non nominati*					
	E. di fibre tessili artificiali:					A (1)
710	*I. rigati (épinglés)*					
	II. altri:					
750	*a. velluti a trama*					
	b. non nominati:					
770	*1. di fibre tessili continue*					
780	*2. di fibre tessili discontinue*					
801	*F. di lino o di ramiè: . . . .*					A
805	*G. di altre materie tessili: . . . .*					A (1)

(1) Regime sospeso.
(2) Soltanto origine Bangladesh.
(3) Soltanto origine Romania, esclusi i tappeti fatti a mano o annodati e intrecciati a mano.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
58.05	**Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06:**					
	A. nastri, galloni e simili:. . . . . . . , ...					A (1)
	I. di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia					
	a. di fibre tessili sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone:					
120	*1. di fibre tessili sintetiche o artificiali*					
140	*2. di cotone*					
160	b. di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta					
170	c. di altre materie tessili					
	II. altri:					
400	*a. contenenti filati elastomeri o monofili elastomeri*					
	b. altri:					
	1. di cotone:					
510	*aa. muniti di vere cimose*					
590	*bb. altri*					
	2. di fibre tessili sintetiche:					
610	*aa. muniti di vere cimose*					
690	*bb. altri*					
	3. di fibre tessili artificiali:					
730	*aa. muniti di vere cimose*					
770	*bb. altri*					
791	*4. di seta o di cascami di seta*					
795	*5. di altre materie tessili*					
900	B. bolduc: . . . . , ...					A (1)
ex 60.02	**Guanti a maglia non elastica né gommata:**					
400	*A. impregnati o ricoperti di materie plastiche*			A (2)		
	B. altri:			A (2)		
600	*II. di fibre tessili sintetiche*					
700	*III. di cotone*					
ex. 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica ne gommata:					
	A. di lana o di peli fini				A (3)	
110	*I. calzettoni*					
190	*II. altri*					
	B. di fibre tessili sintetiche				A (3)	
	II. altri					
250	*a. calzettoni*					
270	*b. non nominati*					
300	*C. di cotone*				A (3)	
900	*D. di altre materie tessili*				A (3)	

(1) Regime sospeso.
(2) Soltanto origine Hong Kong e Taiwan.
(3) Soltanto origine Romania.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
ex 60.04	**Sottovesti a maglia non elastica nè gommata:**					
	A. di cotone:					
110	*I. per bambini piccoli (bébés)*			A (7) (9)	A (11)	
	II. per uomo e per ragazzo:					
130	*a. camicie e camicette*			A (3)	A (10)	
150	*b. pigiami*			A (1)		
230	*c. mutande, mutandine e slip*				A (10)	
240	*d. altri*			A (5) (7)	A (10)	
	III. per donna, per ragazza e per bambini:					
260	*a. pigiami e camicie da notte*			A (1)		
270	*b. mutande, mutandine e slip*				A (10)	
290	*c. altri*			A (4) (6)	A (12)	
	B. di altre materie tessili:					
	II. non nominate:					
350	*a. di lana o di peli fini*			A (4) (7)	A (14)	
	b. di fibre tessili sintetiche:					
	1. da uomo:					
410	*aa. camicie e camicette*			A (3)	A (10)	
450	*bb. altre*			A (5) (7)	A (11)	
	2. da donna e da fanciulli:					
520	*aa. pigiami e camicie da notte*			A (1)		
540	*bb. sottovesti e sottogonne*			A (1)	A (10)	
560	*cc. mutande, mutandine e slip*				A (10)	
590	*dd. altri*			A (4) (6)	A (10)	
700	*c. di fibre tessili artificiali*			A (4) (7)	A (14)	
800	*d. di altre materie tessili*			A (4) (7)	A (13)	
60.05	**Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica nè gommata:**					
	A. indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:					
010	I. maglioni e pullovers, contenenti almeno 50%, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più			A (3)	A (10)	A
	II. altri:					
	a. indumenti per bambini piccoli (bébés):					
020	*1. di lana o di peli fini*			A (2)		A
030	*2. di fibre tessili sintetiche*			A (2)		A
050	*3. di cotone*			A (2)		A (8)
090	*4. di altre materie tessili*			A (2)		A
	b. costumi e mutandine da bagno:					
110	*1. di fibre tessili sintetiche*			A (2)		A
130	*2. di cotone*			A (2)		A (8)
150	*3. di altre materie tessili*			A (2)		A
(Segue)	*(Segue)*					

(1) Soltanto origine Taiwan.
(2) Soltanto origine Hong Kong e Taiwan.
(3) Soltanto origine Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan, esclusi maglioni per bambini piccoli, originari di Hong Kong.
(4) Limitatamente a camicie, camicette, camiciole, T-Shirts, maglieria intima, canottiere e simili, originari della Corea del Sud e di Hong Kong.
(5) Limitatamente a camiciole, T-Shirts, maglieria intima, canottiere e simili, originari della Corea del Sud e di Hong Kong.
(6) Limitatamente ai prodotti diversi da calze-mutande originarie di Taiwan.
(7) Limitatamente ai prodotti diversi da mutande, mutandine e slips, originari di Taiwan.
(8) Regime sospeso, vedi annesso II.
(9) Limitatamente a camicie, camicette, T-Shirts, maglieria intima, canottiere e simili, originari della Corea del Sud.
(10) Soltanto origine Romania.
(11) Soltanto origine Romania: limitatamente ai prodotti diversi da pigiami.
(12) Soltanto origine Romania: limitatamente ai prodotti diversi da calze-mutande.
(13) Soltanto origine Romania: esclusi i prodotti di lino, seta e ramiè e limitatamente ai prodotti diversi da pigiami e da camicie da notte.
(14) Soltanto origine Romania: limitatamente ai prodotti diversi da pigiami e da camicie da notte.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
(Segue) **60.05**	*(Segue)* A. indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:					
	c. tute sportive:					
160	*1. di fibre tessili sintetiche*			A (1)		A
170	*2. di cotone*			A (1)		A (3)
190	*3. di altre materie tessili*			A (1)		A
	d. altri indumenti esterni:					
	1. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche e bluse:					
	aa. da donna e da fanciulli:					
210	*α. di seta o di cascami di seta*			A (2)		A
220	*β. di lana o di peli fini*			A (2)	A (6)	A
230	*γ. di fibre tessili sintetiche*			A (2)	A (6)	A
240	*δ. di fibre tessili artificiali*			A (2)	A (6)	A
250	*ε. di cotone*			A (2)	A (6)	A (3)
290	*ζ. di altre materie tessili*			A (2)	A (7)	A
	bb. da uomo:					
310	*α. di lana o di peli fini*			A (2)	A (6)	A
320	*β. di fibre tessili sintetiche*			A (2)	A (6)	A
330	*γ. di fibre tessili artificiali*			A (2)	A (6)	A
340	*δ. di cotone*			A (2)	A (6)	A (3)
390	*ε. di altre materie tessili*			A (2)	A (8)	A
	2. abiti da donna:					
410	*aa. di lana o di peli fini*			A (5)		A
420	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (5)		A
430	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (5)		A
440	*dd. di cotone*			A (5)		A (3)
490	*ee. di altre materie tessili*			A (5)		A
	3. gonne:					
510	*aa. di lana o di peli fini*			A (5)		A
520	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (5)		A
540	*cc. di cotone*			A (5)		A (3)
590	*dd. di altre materie tessili*			A (5)		A
	4. pantaloni:					
610	*aa. di lana o di peli fini*			A (5)		A
620	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (5)		A
690	*cc. di altre materie tessili*			A (5)		A (4)
	5. abiti a giacca, completi giacca-gonna o giacca-pantaloni da donna e da fanciulli:					
710	*aa. di lana o di peli fini*			A (5)		A
720	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (5)		A
730	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (5)		A
740	*dd. di cotone*			A (5)		A (3)
750	*ee. di altre materie tessili*			A (5)		A
	6. vestiti da uomo:					
780	*aa. di fibre tessili sintetiche*			A (5)		A
790	*bb. di altre materie tessili*			A (5)		A (4)
	7. altri indumenti esterni:					
810	*aa. di lana o di peli fini*			A (1)		A
820	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (1)		A
830	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (1)		A
840	*dd. di cotone*			A (1)		A (3)
850	*ee. di altre materie tessili*			A (1)		A
	e. accessori di abbigliamento:					
860	*1. di lana o di peli fini*			A (1)		A
870	*2. di fibre tessili sintetiche*			A (1)		A
890	*3. di altre materie tessili*			A (1)		A (4)
(Segue)	*(Segue)*					

(1) Soltanto origine Taiwan.
(2) Soltanto origine Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan, esclusi gli indumenti esteri per bambini piccoli, originari di Hong Kong.
(3) Regime sospeso, vedi annesso II.
(4) Regime sospeso limitatamente ai prodotti di cotone, vedi annesso II.
(5) Soltanto origine Hong Kong e Taiwan.
(6) Soltanto origine Romania.
(7) Soltanto origine Romania: esclusi i prodotti di lino e ramiè.
(8) Soltanto origine Romania: esclusi i prodotti di lino, seta e ramiè.

Voce Doganale o Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A				
		A1	A2	A3	B	C
1	2	3	4	5	6	7
(Segue)	*(Segue)*					
60.05	**B.** altri:			A (1)		
910	*I. di lana o di peli fini*					A
950	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*					A
980	*III. di altre materie tessili*					A (3)
ex 61.01	**Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:**					
110	*A. impermeabili: I. confezionati con tessuti impregnati o spalmati delle voci n.ri 59.08, 59.09, 59.11 e 59.12*			A (1) (6)	A	
	B. altri:					
	I. grembiuli, camiciotti, spolverini, bluse da fuochisti ed altri indumenti da lavoro:					
210	*a. di cotone*			A (1) (2)	A (10)	
290	*b. di altre materie tessili*			A (1) (2)		
	II. indumenti speciali da sport:					
350	*b. di cotone*				A (10)	
	III. non nominati:					
	a. cappotti, soprabiti, mantelli, e simili:					
410	*1. di lana o di peli fini*			A (1) (6)	A (9)	
450	*2. di cotone*			A (1) (6)	A	
490	*3. di altre materie tessili*			A (1) (6)	A (11)	
	b. vestiti completi:					
510	*1. di lana, di peli fini*			A (7)	A (9)	
530	*2. di fibre tessili sintetiche*			A (7)	A (9)	
550	*3. di fibre tessili artificiali*			A (7)	A (9)	
570	*4. di cotone*			A (7)	A	
590	*5. di altre materie tessili*			A (7)	A (11)	
	c. calzoni e calzoncini:					
610	*1. di lana o di peli fini*			A (a)	A (12)	
630	*2. di fibre tessili sintetiche*			A (a)	A (9)	
650	*3. di fibre tessili artificiali*			A (a)	A (12)	
670	*4. di cotone*			A (a)	A	
690	*5. di altre materie tessili*			A (a)	A (13)	
	d. giacche e giacchette:					
710	*1. di lana o di peli fini*			A (7)	A (9)	
730	*2. di fibre tessili sintetiche*			A (7)	A (9)	
750	*3. di fibre tessili artificiali*			A (7)	A (9)	
770	*4. di cotone*			A (7)	A	
790	*5. di altre materie tessili*			A (7)	A (11)	
	e. altri:					
910	*1. di lana o di peli fini*			A (1)		
930	*2. di fibre tessili sintetiche*			A (1)		
950	*3. di fibre tessili artificiali*			A (1)		
970	*4. di cotone*			A (1)	A (10)	
990	*5. di altre materie tessili*			A (1)		
61.02	**Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:**					
	A. manufatti per bambini piccoli (bébés):					
010	*I. di cotone*				A (10)	A (4)
090	*II. di altre materie tessili*					A
	B. altri:					
110	*I. impermeabili confezionati con tessuti impregnati o intonacati delle voci n.ri 59.08, 59.09, 59.11 e 59.12*			A (1) (6)	A (9)	A (5)
	II. non nominati:					
	a. grembiuli, camiciotti, spolverini, bluse ed altri indumenti da lavoro:					
210	*1. di cotone*			A (1) (2)	A (10)	A (4)
230	*2. di altre materie tessili*			A (1) (2)		A
(Segue)	*(Segue)*					

(a) = (1) (7) (8).
(1) Soltanto origine Taiwan.
(2) Esclusi grembiuli, camiciotti e spolverini.
(3) Regime sospeso limitatamente ai prodotti di cotone.
(4) Regime sospeso, vedi annesso II.
(5) Regime sospeso, limitatamente ai prodotti di cotone e agli impermeabili del tipo soprabito, vedi annesso II.
(6) Limitatamente agli impermeabili del tipo soprabito, originari della Corea del Sud e di Hong Kong.
(7) Soltanto origine Corea del Sud e Hong Kong.
(8) Soltanto origine Macao e Singapore, esclusi i prodotti artigianali tessuti su telaio a mano originari di Singapore.
(9) Soltanto origine Romania.
(10) Regime sospeso: soltanto origine Romania.
(11) Soltanto origine Romania: esclusi i prodotti di lino, seta e ramiè.
(12) Soltanto origine Romania: a partire dal 1° gennaio 1977.
(13) Soltanto origine Romania: esclusi i prodotti di lino, seta e ramiè a partire dal 1° gennaio 1977.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE A A1	ZONE A A2	ZONE A A3	ZONE B	ZONE C
1	2	3	4	5	6	7
(Segue) 61.02	*(Segue)* B. altri:					
	b. indumenti speciali da sport:					
	1. di fibre tessili sintetiche:					
310	*aa. costumi da bagno*					A
320	*bb. altri*					A
	2. di cotone:					
340	*aa. costumi da bagno*				A (11)	A (2)
350	*bb. altri*				A (11)	A (2)
	3. di altre materie tessili:					
370	*aa. costumi da bagno*					A
380	*bb. altri*					A
	c. altri:					
	1. cappotti, soprabiti, mantelli, giacche e simili:					
410	*aa. di lana o di peli fini*			A (4) (8)	A (12)	A (10)
430	*bb. di fibre sintetiche*			A (4) (8)	A (12)	A (10)
450	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (4) (8)	A (12)	A (10)
470	*dd. di cotone*			A (4) (8)	A	A (2)
490	*ee. di altre materie tessili*			A (4) (8)	A (13)	A (10)
	2. vestiti a giacca:					
510	*aa. di lana, di peli fini*			A (1)		A
530	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (1)		A
550	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (1)		A
570	*dd. di cotone*			A (1)	A (11)	A (2)
590	*ee. di altre materie tessili*			A (1)		A
	3. altri vestiti:					
610	*aa. di seta, di borra di seta e di cascami di borra di seta*					A
630	*bb. di lana o di peli fini*			A (9)		A
650	*cc. di fibre tessili sintetiche*			A (9)		A
660	*dd. di fibre tessili artificiali*			A (9)		A
670	*ee. di cotone*			A (9)	A (11)	A (2)
690	*ff. di altre materie tessili*			A (9)		A
	4. gonne:					
710	*aa. di lana o di peli fini*			A (9)		A
730	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (9)		A
750	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (9)		A
770	*dd. di cotone*			A (9)	A (11)	A (2)
790	*ee. di altre materie tessili*			A (9)		A
	5. camicette e bluse:					
810	*aa. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta*			A (1) (5)		A
830	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (1) (5)		A
850	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (1) (5)		A
870	*dd. di cotone*			A (1) (*a*)	A (11)	A (2)
890	*ee. di altre materie tessili*			A (1) (5)		A
	6. non nominati:					
910	*aa. di lana o di peli fini*			A (1) (6)	A (14)	A
930	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (1) (6)	A (14)	A
950	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (1) (6)	A (14)	A
	dd. di cotone:					
960	*α. di tessuti ricci del tipo spugna*			A (1) (6)	A (15)	A (2)
980	*β. altri*			A (1) (6)	A (15)	A (2)
990	*ee. di altre materie tessili*			A (1) (6)		A

(*a*) = (1) (3) (5).
(1) Soltanto origine Taiwan.
(2) Regime sospeso, vedi annesso II.
(3) Soltanto origine India, esclusi i prodotti artigianali tessuti su telai a mano.
(4) Limitatamente agli impermeabili del tipo soprabito originari della Corea del Sud e di Hong Kong.
(5) Soltanto origine Corea del Sud e Hong Kong.
(6) Limitatamente ai calzoni, calzoncini e simili, escluse le gonne pantalone, originari della Corea del Sud, Hong Kong, Macao e Singapore ed esclusi i prodotti artigianali tessuti su telaio a mano originari di Singapore.
(7) Soltanto origine Macao e Singapore.
(8) Limitatamente alle giacche e cappotti originari di Hong Kong.
(9) Soltanto origine Hong Kong.
(10) Regime sospeso limitatamente agli impermeabili del tipo soprabito, vedi annesso II.
(11) Regime sospeso: soltanto origine Romania.
(12) Soltanto origine Romania.
(13) Soltanto origine Romania: esclusi i prodotti di lino, seta e ramiè.
(14) Soltanto origine Romania: limitatamente a calzoni, calzoncini e simili a partire dal 1° gennaio 1977.
(15) Regime sospeso: soltanto origine Romania limitatamente ai prodotti diversi da calzoni, calzoncini e simili, a partire dal 1° gennaio 1977.

Voce Doganale o Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
61.03	**Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:**					
	A. camicie e camicette:					
110	*I. di fibre tessili sintetiche*			A (1) (2)	A (14)	
150	*II. di cotone*			A (1) (2)	A	
190	*III. di altre materie tessili*			A (1) (2)	A (15)	
	B. altri:					
310	*I. di fibre sintetiche*			A (1) (8)		
350	*II. di cotone*			A (1) (8)	A (16)	
390	*III. di altre materie tessili*			A (1) (8)		
61.04	**Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:**					
	A. pigiami e camicie da notte			A (1) (9)		
110	*I. di fibre tessili sintetiche*					
150	*II. di cotone*					
190	*III. di altre materie tessili*				A (16)	
	B. altre			A (1) (7)		
910	*I. di fibre tessili sintetiche*					
950	*II. di cotone*				A (16)	
990	*III. di altre materie tessili*					
61.05	**Fazzoletti da naso e da taschino:**					
200	A. di cotone, di valore superiore a 15 U.C. per kg netto . .				A (16)	
	B. Altri:					
300	*I. di cotone*			A (10)	A (16)	
910	*II. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta* .					A
990	*III. di altre materie tessili*					A
62.02	**Biancheria da letto, da tavole, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento :**					
	A. tendine:				A	
051	*I. di cotone*					
054	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*					A (3)
057	*III. di altre materie tessili*					A (3)
						A (4)
	B. altri				A	
	I. biancheria da letto:					
110	*a. di cotone*			A (*a*)		A (3)
170	*b. di altre materie tessili*			A (9)		A (4)
	II. biancheria da tavola:					
	a. di cotone:					
410	*1. a colori*			A (*b*)		A (3)
430	*2. stampato*			A (*b*)		A (3)
470	*3. altro*			A (*b*)		A (3)
610	*b. di lino*			A (9)		A
650	*c. di altre materie tessili*			A (9)		A (5)
	III. biancheria da toletta, da servizio o da cucina:					
	a. di cotone:					
710	*1. riccio del tipo spugna*			A (*a*)		A (3)
730	*2. altro*			A (*a*)		A (3)
750	*b. di lino*					A
770	*c. di altre materie tessili*			A (9)		A (5)
	IV. tende ed altri manufatti per l'arredamento:					
810	*a. di cotone*			A (10) (13)		A (3)
851	*b. di fibre tessili sintetiche o artificiali*					A (3)
855	*c. di altre materie tessili*					A (4)

(*a*) = (6) (9) (11) (13).
(*b*) = (6) (9) (12) (13).
(1) Soltanto origine Taiwan.
(2) Soltanto origine Corea del Sud, Hong Kong e Malaysia esclusi i prodotti artigianali tessuti nel telaio a mano originari della Malaysia.
(3) Regime sospeso, vedi annesso II.
(4) Regime sospeso, ad esclusione dei prodotti di lino, seta e canapa. vedi annesso II.
(5) Regime sospeso, ad esclusione dei prodotti di seta e canapa. vedi annesso II.
(6) Soltanto origine Brasile e Macao.
(7) Limitatamente ad altri indumenti per la notte originari di Hong Kong, esclusi quelli per bambini piccoli.
(8) Limitatamamente ai pigiama, camicie da notte ed altri indumenti per la notte originari di Hong Kong.
(9) Soltanto origine Hong Kong.
(10) Soltanto origine Macao.
(11) Soltanto origine Pakistan e India, esclusi i prodotti artigianali tessuti su telai a mano.
(12) Soltanto origine India, esclusi i prodotti artigianali tessuti su telai a mano.
(13) Soltanto origine Jugoslavia.
(14) Soltanto origine Romania.
(15) Soltanto origine Romania: esclusi i prodotti di lino, seta e ramiè.
(16) Regime sospeso: soltanto origine Romania.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1976.

Modificazioni all'art. 4 del decreto ministeriale 7 giugno 1974 contenente norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di veicoli a motore e loro rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1974 contenente norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di veicoli a motore e loro rimorchi per quanto riguarda l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori di immatricolazione nonché prescrizioni tecniche relative alle nuove targhe nazionali di riconoscimento degli autoveicoli e loro rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1976, con il quale le scadenze di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 giugno 1974 sono state prorogate di un anno;

Considerato che presso molti uffici provinciali M.C.T.C. le scorte attualmente esistenti di targhe in prova nonché dei tipi EE e CD di vecchio tipo sono largamente sufficienti a coprire il relativo fabbisogno per tutto l'anno 1977 e che a partire dal gennaio 1978, come disposto dal secondo comma dell'art. 15 della legge n. 707 del 25 novembre 1975, tutte le targhe di immatricolazione previste con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, poste in distribuzione dovranno avere il fondo a caratteristiche rifrangenti;

Considerata quindi la necessità di utilizzare il maggior numero possibile di targhe in prova disponibili di vecchio tipo in attesa di procedere alla distribuzione di altre aventi le caratteristiche fissate con il citato art. 15 della legge n. 707 del 25 novembre 1975;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 giugno 1974 è abrogato.

La scadenza di cui al terzo comma dello stesso art. 4 è *prorogata al 1° gennaio 1978.*

Roma, addì 20 dicembre 1976

Il Ministro: RUFFINI

(393)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1976.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 19 luglio 1969, n. 4109, con il quale l'amministrazione provinciale di Cosenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) Gimella-Fantino	estesa km	6 + 000
2) Rossano-Sila	» »	18 + 000
3) San Sosti-Pettoruto . .	» »	3 + 000
4) San Basile-Santuario . .	» »	1 + 100
Totale . . .	km	28 + 100

Visto il voto 10 settembre 1974, n. 510, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km 28 + 100 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dallo ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(249)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Calabria;

Viste le dimissioni del sig. Francesco Quattrocchi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota del 17 settembre 1976, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il signor Sandro Biascioli in sostituzione del sig. Francesco Quattrocchi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Sandro Biascioli è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Calabria in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Francesco Quattrocchi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(249)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 25 ottobre 1976;

Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

In relazione al decreto ministeriale 22 ottobre 1976 concernente il regime di importazione applicabile alla Algeria, si comunica la seguente modifica da apportare all'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al « Regime delle importazioni delle merci »:

pagine 13, 14 e 15 aggiungere « Algeria » alla nota (1) a fondo pagina.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 gennaio 1977

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(286)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1977.
Modifica della tabella « Export ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975, e successive modifiche;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente il predetto decreto ministeriale 10 gennaio 1975;

Decreta:

Art. 1.

La dogana di Salerno è inserita tra quelle abilitate a consentire l'esportazione delle pelli grezze ovine e caprine della voce doganale ex 41.01.

Pertanto, la suddetta dogana è aggiunta a quelle elencate nella nota riportata in calce alla pagina 8 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 gennaio 1977

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(289)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1977.
Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto l'accordo C.E.E.-India sul commercio dei prodotti di juta, entrato in vigore *de facto* il 2 luglio 1976;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di tessuti di juta di larghezza superiore a 150 cm della v.d. 57.10 B, originari dell'India, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto, il regime previsto per l'importazione delle merci elencate nella pagina 52 dell'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, viene modificato come indicato nella pagina allegata al presente decreto, che sostituisce la precedente.

Art. 2.

Le dogane sono autorizzate a consentire le importazioni delle merci di cui all'art. 1 con il regime precedentemente applicato a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stesse merci risultino viaggianti o giacenti in dogana o in deposito doganale.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 gennaio 1977

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
(*Segue*) 57.10	B. di larghezza superiore a 150 cm:			A (2)	A	
	I. greggi:					
610	*a. di larghezza superiore a 150 cm e inferiore o uguale a 230 cm*					
650	*b. di larghezza superiore a 230 cm*					
700	*II. altri*					
58.04	**Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05:**					
050	*A. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta* . . .					A
	B. di fibre tessili sintetiche:					A (1)
070	*I. ottenuti per «tufting»*					
110	*II. rigati (épinglés)*					
	III. altri:					
150	*a. velluti a trama*					
180	*b. non nominati*					
	C. di lana o di peli fini:					A (1)
410	*I. rigati (épinglés)*					
	II. altri:					
430	*a. velluti a trama*					
450	*b. altri*					
	D. di cotone:					A (1)
610	*I. rigati (épinglés)*					
	II. altri:					
	a. velluti a trama:					
630	*1. a coste*					
670	*2. altri*					
690	*b. non nominati*					
	E. di fibre tessili artificiali:					A (1)
710	*I. rigati (épinglés)*					
	II. altri:					
750	*a. velluti a trama*					
	b. non nominati:					
770	*1. di fibre tessili continue*					
780	*2. di fibre tessili discontinue*					
801	*F. di lino o di ramiè:*					A
805	*G. di altre materie tessili:*					A (1)
58.05	**Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06:**					
	A. nastri, galloni e simili:					A (1)
	I. di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia:					
	a. di fibre tessili sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone:					
120	*1. di fibre tessili sintetiche o artificiali*					
140	*2. di cotone*					
160	**b. di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta**					
170	**c. di altre materie tessili**					
	II. altri:					
400	*a. contenenti filati elastomeri o monofili elastomeri*					
	b. altri:					
	1. di cotone:					
510	*aa. muniti di vere cimose*					
590	*bb. altri*					
	2. di fibre tessili sintetiche:					
610	*aa. muniti di vere cimose*					
690	*bb. altri*					
(*Segue*)	(*Segue*)					

(1) Regime sospeso.

(2) Soltanto origine Bangladesh e India.

(288)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1977.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria Ci.Di.Gi. S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria Ci.Di.Gi. S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria Ci.Di.Gi. S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(291)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi per il mese di gennaio 1977.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di gennaio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste d'acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 gennaio 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 gennaio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1977
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 67

(439)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi per il mese di gennaio 1977.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di gennaio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 gennaio 1977 con

l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 gennaio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1977
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 69

(440)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi per il mese di gennaio 1977.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale si autorizza l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di gennaio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 gennaio 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 gennaio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1977
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 68

(441)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1/1977. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del C.I.P. 13/1975 del 23 maggio 1975;

Considerata l'opportunità di aderire ad allineamenti di prezzo in riduzione proposti da alcune imprese farmaceutiche;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dal settimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avranno applicazione i prezzi delle specialità appresso elencati.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita gli estremi del presente provvedimento.

Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo
			Lire
Dogmatil	Vita Delagrange	15 cpr tipo forte	3.920
Omnigram	Brilli-Cattarini	16 cps	4.040

Roma, addì 11 gennaio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(445)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste 19 novembre 1976, n. S/3583, l'Università di Trieste è stata autorizzata ad accettare la donazione di una biblioteca privata scientifica del valore di L. 210.300, disposta in suo favore dalla sig.ra Bruna Mayer Magnani per onorare la memoria del defunto fratello prof. Aldo Mayer, da destinare all'istituto di chimica.

(46)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Piacenza

Con decreto interministeriale 23 giugno 1976, n. 675, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno in comune di Piacenza distinto nel catasto di tale comune al foglio di mappa n. 47 con i mappali: 6/b (ora 1717) di mq 180, 7/b (ora 1718) di mq 1460, 17/b (ora 1719) di mq 100, per una superficie complessiva di mq 1740.

(218)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Geomal dell'impresa Valsele S.p.a.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Geomal concessa all'impresa Valsele S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(293)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Emelcid emulsionabile dell'impresa Hoechst Italia

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa all'impresa Hoechst Italia S.p.a. del presidio sanitario denominato Emelcid emulsionabile.

(294)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Ozan dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Ozan concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(295)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato AF 67 EC. dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa all'impresa Siapa S.p.a. del presidio sanitario denominato AF 67 EC.

(296)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Scisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Scisciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.553.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4/M)

Autorizzazione al comune di Quarto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Quarto (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.174.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5/M)

Autorizzazione al comune di Magliano Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Magliano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.965.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1/M)

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Castelplanio (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2/M)

Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Cartoceto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.944.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3/M)

Autorizzazione alla provincia di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1976, la provincia di Roma viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 33.375.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(43/M)

Autorizzazione al comune di Caprarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Caprarola (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.703.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6/M)

Autorizzazione al comune di Saracinesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Saracinesco (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.983.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Rocca Santo Stefano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.582.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8/M)

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Licenza (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.202.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9/M)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Artena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 285.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Belmonte in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.873.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11/M)

Autorizzazione al comune di Antrodoco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Antrodoco (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.852.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12/M)

Autorizzazione al comune di Sestri Levante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Sestri Levante (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 245.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13/M)

Autorizzazione al comune di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Sulmona (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 778.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(14/M)

Autorizzazione al comune di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Boscotrecase (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 284.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(15/M)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Fondi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 406.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(16/M)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Cerignola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.953.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(17/M)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Cesena (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.241.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(18/M)

Autorizzazione al comune di Sesto Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Sesto Fiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.624.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(19/M)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Frattamaggiore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 663.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(20/M)

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Gaeta (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 382.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(21/M)

Autorizzazione al comune di Paderno Dugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Paderno Dugnano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(22/M)

Autorizzazione al comune di San Donato Milanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di San Donato Milanese (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(23/M)

Autorizzazione al comune di Cologno Monzese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Cologno Monzese (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 264.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(24/M)

Autorizzazione al comune di Cinisello Balsamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Cinisello Balsamo (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.564.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(25/M)

Autorizzazione al comune di Cormano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Cormano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(26/M)

Autorizzazione al comune di Bollate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Bollate (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 452.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(27/M)

Autorizzazione al comune di Bresso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Bresso (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(28/M)

Autorizzazione al comune di Marano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Marano di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 329.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(29/M)

Autorizzazione al comune di Empoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Empoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 856.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(30/M)

Autorizzazione al comune di Capannori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Capannori (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 461.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(31/M)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Alghero (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.210.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(32/M)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 307.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(33/M)

Autorizzazione al comune di Legnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Legnano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(34/M)

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1976, il comune di Catania viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 64.575.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(35/M)

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1976, il comune di Castelfidardo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 517.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(36/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1976, il comune di Castelfranco Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 641.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(37/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quattro posti di medico incaricato ad Aversa

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1976, registro n. 26 Giustizia, foglio n. 346, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, a quattro posti di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(229)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad ottanta posti di operaio comune

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1976, registro n. 26 Giustizia, foglio n. 217, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati del concorso a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti a ottanta posti di operaio comune in prova di ruolo dello Stato (parametro 115), nel ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione penitenziaria, bandito con decreto ministeriale 20 febbraio 1973.

(230)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dodici posti di collocatore in prova, nel ruolo dei collocatori, da destinare agli uffici aventi sede nel Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3, del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 30 novembre 1976 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del settembre 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1976, registro n. 7 Lavoro, foglio n. 390, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dodici posti di collocatore in prova, nel ruolo dei collocatori, da destinare agli uffici aventi sede nel Veneto e Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 14 aprile 1975.

(61)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 491/Sanità in data 1° ottobre 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Bergamo alla data del 30 novembre 1972;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il proprio decreto n. 1381 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Lo Prejato dott. Bernardino, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Jacquemet dott. Teresio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Bergamo.
Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;
Bailo prof. Pietro, primario ostetrico dell'ospedale maggiore di Bergamo;
Ciabò prof. Giorgio, libero esercente specializzato in ostetricia;
Molteni Tina, ostetrica condotta di Treviglio.

Segretario:

Bottini dott.ssa Lia, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Milano, 9 gennaio 1976

p. Il presidente
L'assessore regionale alla sanità: RIVOLTA

(162)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Concorso al posto di medico coadiutore presso l'ufficio sanitario del comune di Ravenna

Con decreto n. 1800 del 15 novembre 1976, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di medico coadiutore presso l'ufficio sanitario del comune di Ravenna.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del giorno 28 febbraio 1977.

(232)

OSPEDALE «C. E G. MAZZONI» DI ASCOLI PICENO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
due posti di assistente della divisione oculistica;
un posto di assistente del servizio di radiologia e radioterapia;
un posto di assistente del servizio di medicina nucleare;
un posto di assistente del servizio di foniatria e audiometria;
un posto di assistente del servizio di fisiochinesiterapia;
un posto di assistente della sezione di urologia;
un posto di assistente ostetrico del centro di medicina sociale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ascoli Piceno.

(302)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente medico di laboratorio, sezione trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di laboratorio, sezione trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(303)

OSPEDALE CIVILE DI CUPRAMONTANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cupramontana (Ancona).

(354)

OSPEDALE « F. PISPICO » DI POGGIARDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(276)

OSPEDALE PSICHIATRICO « S. GIACOMO » DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di primario di medicina interna

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di primario di medicina interna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Alessandria.

(353)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770140)